

## STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA

ТОМ VII

---

*Ewa Gajda*

## Bazyli Masciuch e il suo „Церковне право супруже [...]”. Le prime note della ricerca

A Przemyśl nel 1910 è stato pubblicato, con le spese dell'Autore, il libro scritto in cirillico (кирилица) e intitolato: „Церковне право супруже зъ особлившимъ увзглядненемъ права гр. кат. галицкои провинци, восточныхъ автокефальныхъ Церквей и горожанскихъ законѡвъ въ Австрii и на Угорщинѣ”<sup>1</sup>. Il titolo si può tradurre usando il termine „цѣрковь” non solo come „la Chiesa ortodossa”, ma anche come „la chiesa” (nel senso generale, anche „la Chiesa cattolica”)<sup>2</sup>, in che modo: „Diritto matrimoniale ecclesiastico con una particolare considerazione del diritto della Galizia e della provincia greco-cattolica, delle Chiese ortodosse autocefali e i diritti statali austriaci e ungherese”. Il libro è stato pubblicato con il permesso dell'Eminenza Andrea, Metropolita di Leopoli e Sua Eccel-

---

<sup>1</sup> Cioè „ятъ” – si deve leggere come „ä”. Tuttavia a Russia medievale non si accentava le differenze fonetiche fra le lettere: „ъ” e „ѣ”. Il segno „ятъ” è stato usato nella scrittura moderna dal 1918 r., poi è stato sostituito con la lettera „е”. Vidi K. Pietkiewicz, *Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki*, Poznań 1996, p. 9.

<sup>2</sup> Il termine tecnico „цѣрковь” ha i due significati: „la chiesa ortodossa” e „la chiesa”. Cfr. *Słownik rosyjsko-polski. Wydanie polskie, przedrukowane z matryc trzeciego, poprawionego wydania rosyjskiego*, Moskwa 1948, a cura di I.H. Dworecki, Warszawa 1949, p. 806.

lenza Costantino, Vescovo del Podole<sup>3</sup>. Lo studio è stato dedicato a: „Въ честь Св. Иосифа Обручника покровителя таинственного супружества”, cioè „al tutore del sacramento del matrimonio” – Józef Obró cznik<sup>4</sup>. Il suo Autore era: „Дръ Василий Масцюхъ” – dottore Wasyl Mascjuch<sup>5</sup>, che sul frontespizio si è presentato come: „м. професоръ кан. права и префектъ студій при гр. кат. дух. семинари въ Перемышли” – „professore di diritto canonico” e il prefetto per gli affari degli studenti del seminario greco-cattolico di Przemyśl<sup>6</sup>.

Il libro, veramente poco conosciuto e dimenticato, aspetta il suo rinascimento e adeguate ricerche scientifiche. Si sa anche poco sul suo Autore. Almeno io ho trovato poco, nessun ampio studio dedicato a Wasyl Masciuch e alla sua opera sul tema del diritto matrimoniale canonico della Chiesa greco-cattolica di Galizia. Tenterei una prova solo introduttiva e imperfetta, concentrerei l'attenzione su Wasyl Masciuch e sulla sua opera.

### **Cosa si può dire dell'Autore di „Церковне право супруже [...]”?**

La prima difficoltà è legata alla determinazione della correttezza linguistica del nome e del cognome dell'Autore „Василь Масцюхъ”(scritto in cirillica). Bisognerebbe leggerlo come: „Wasyl Mascjuch”, e non – come si usa – „Vasilij Mascjux”<sup>7</sup> oppure „Basilius

---

<sup>3</sup> Vidi; *Annuario Pontificio per l'Anno 1909*, Città del Vaticano 1909, p. 169. Cfr. in cosiddetto „piedino” dell' opera presentata.

<sup>4</sup> Vidi: nelle prime pagine del libro di Masciuch.

<sup>5</sup> Vidi: K. Pietkiewicz, op.cit., p. 8.

<sup>6</sup> Il pieno titolo dell'a opera di Mascjuch è: Дръ Василий Масцюхъ, Церковне право супруже зъ особлившимъ увзглядненемъ права гр. кат. галицкой провинци, восточныхъ автокефальныхъ Церквей и горожанскихъ закоовъ въ Австри и на Угорщинъ написавъ м. професоръ кан. права и префектъ студій при гр. кат. дух. семинари въ Перемышли, Перемышль 1910 (in seguito: Церковне право).

<sup>7</sup> Ex. gr. „Vasilij Mascjux” come un Autore nel catalogo della Biblioteca del Pontificio Istituto Orientale a Roma.

Masciuk”<sup>8</sup>. La „x” in cirillico (cioè „xer”) è equivalente della lettera greca χ (cioè „chi”)<sup>9</sup>. La conferma di questa richiesta si trova in un atto della *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali* – se ne parla anche più tardi. Il cognome dell’Autore è posto non solo secondo la trascrizione latina ma più italiana come „Basilius Masciuk”<sup>10</sup>. Senza dubbio il nome „Василь” in cirillico è equivalente della parola latina „Basilius”.

Da un corto scritto proveniente dall’„Enciclopedia ucraina” risulta che Wasyl Masciuch è vissuto dal 1873 al 1936, era canonista, proveniva dall’ovest di Łemkowszczyzna<sup>11</sup>. Secondo la nota enciclopedica, V. Masciuch come il docente di diritto canonico lavorava come professore nel seminario greco-cattolico di Przemyśl dal 1912 al 1914<sup>12</sup>. Era membro dell’Associazione Scientifica Teologica. Inoltre viene considerato l’Autore del „Diritto canonico matrimoniale”<sup>13</sup>.

Le notizie corrispondono con le parole di Wasyl Masciuch messe nella premessa „Церковнаго права супруже [...]”, dove ha fornito le informazioni su se stesso. Le parole introduttive dell’Autore del „Diritto ecclesiastico matrimoniale” arricchiscono le notizie su di lui. Nel 1903 è stato nominato vice professore di diritto canonico nell’istituto scientifico teologico greco-cattolico di Przemyśl<sup>14</sup>. Nello stesso tempo è diventato anche notaio – come ha definito lui stesso – degli affari matrimoniali nel tribunale eparchiale là e referente nel consistore eparchiale, soprattutto degli affari matrimoniali<sup>15</sup>. Dall’ultimo dovere è stato liberato su richiesta personale nel 1909<sup>16</sup>.

<sup>8</sup> Cfr. *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, Decretum nominationis*, AAS 27 (1935) 2, p. 80.

<sup>9</sup> Vidi: K. Pietkiewicz, op.cit., ibidem.

<sup>10</sup> Cfr. *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, Decretum nominationis*, AAS 27 (1935) 2, p. 80.

<sup>11</sup> Vidi: s.v. „Масцюх Василь”, *Енциклопедія українознавства. Наукове Товариство ім. Шевченка, а cura di Володимир Кубійович*, ed. Молде Життя, Paris-New York 1962, coll. 1488.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> *Церковне право*, p. V.

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> Ibidem.

Dalla premessa risulta ancora che l'Autore aveva contatti scientifici con professori e scienziati italiani e tedeschi<sup>17</sup>. Masciuch era chiaro sulla sua appartenenza al rito: „мой греко-русский обрядъ”<sup>18</sup>, cioè „il mio rito greco-ruteno”. Non ci sono dubbi che Wasyl Masciuch chiamava se stesso cattolico orientale della Tradizione bizantina, appartenendo al *rito graeco-rutheno* (il nome caratteristico per il pontificato del papa Pio XI)<sup>19</sup>, oppure ruteno<sup>20</sup>, russo (*ritus raramente considerato separato*)<sup>21</sup>. Si potrebbe anche dire, secondo gli altri fonti, che apparteneva al rito bizantino-ruteno<sup>22</sup>. Si può dire, che Lui era il cattolico ruteno di rito bizantino<sup>23</sup>.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Cfr. *Annuario Pontificio per l'Anno 1935*, Città del Vaticano 1935, p. 509; *Annuario Pontificio per l'Anno 1936*, Città del Vaticano 1936, p. 517; *Annuario Pontificio per l'Anno 1937*, Città del Vaticano 1937, p. 521 ecc.

<sup>20</sup> Ex. gr.: *Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae Anno MDCCXX*, (in seguito: *Syn. Zamosten. Ruth. 1720*), *Sessio prima*, 26 aug. 1720: [...] ritus catholici [...] ritus Graeci professores et Ruthenam in primis Nationem anni tempore [...] summus [...], Romae 1724, pp. 52–53; *Syn. Zamosten. Ruth. 1720, Sessio secunda*, 1 sett. 1720 [...] *Ecclesia Ritus Graeci uniti Zamoscensis* [...], p. 63; *Syn. Zamosten. Ruth. 1720, Sessio tertia*, 17 sett. 1720: [...] *Graeci Ritus Catholicis* [...], pp. 66, 70 ecc. Vidi etiam: *Acta et decreta Synodi provincialis Ruthenorum Galiciae habite Leopoli an. 1891*, Romae 1892, p. III, LXXVIII ecc. Cfr. S.C.E.O., *Oriente cattolico. Ceni storici e statistiche*, Città del Vaticano 1974, pp. 299–312; E. Herman, *L'Oriente cattolico*, Roma 1934, pp. 28–29.

<sup>21</sup> Vidi ex. gr.: *Benedictus XIV Pp.*, Litt. enc. *Allatae sunt*, § 3, *Fontes*, t. II, № 434, p. 458; *Pius XII Pp.*, Mp. *Postquam Apostolicis Litteris*, 9 febr. 1952, can. 303 § 1 n.1, AAS 44 (1952), p. 144; CCEO, can. 28 § 1; S.C.E.O., *Oriente cattolico*, pp. 40–45, 86–98, 111–112, 134–135, 151–156, 243–245, 380–384, 399–405, 421–427. Cfr. *Annuario Pontificio per l'Anno 1936*, Città del Vaticano 1936, p. 517; *Annuario Pontificio per l'Anno 1937*, Città del Vaticano 1937, p. 521; *Annuario Pontificio per l'Anno 1936*, Città del Vaticano 1936, p. 517; E. Herman, op.cit., pp. 26–27.

<sup>22</sup> Cfr. S.C.E.O., *Oriente cattolico*, pp. 329–333.

<sup>23</sup> Vidi ex. gr.: *Annuario Pontificio per l'Anno 1941*, Città del Vaticano, p. 545; *Annuario Pontificio per l'Anno 1942*, Città del Vaticano 1942, p. 553; *Annuario Pontificio per l'Anno 1943*, Città del Vaticano 1943, p. 463 ecc.

Un'altra notizia sicura sull'Autore „Церковнаго права супруже [...]” proviene dal decreto *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali* dell'11 dicembre 1934, ai sensi del quale Bazyl Masciuch (citando precisamente – con la riserva del sopraddetto – „Masciuk”), precedente parroco dei fedeli del rito ruteno a Horozana Wielka, diocesi di Przemyśl, è stato nominato amministratore apostolico dell'Amministrazione apostolica<sup>24</sup> *pro fidelibus ritus graeco-rutheni* di Łemkowszczyzna (Polonia) formata nello stesso anno:

*Decreto Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali diei 11 Decembris anno 1934, Ssmus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XI, dignatus est renunciare, ad nutum Sanctae Sedis, Administratorem Apostolicum pro fidelibus ritus graeco-rutheni in Lemkowszczyzna (Polonia) Revmum D. Basilium Masciuk, hactenus parochum in Horozanna Wielka (dioecesis Premislien. Ruthenorum)*<sup>25</sup>.

Invece l'Amministrazione apostolica per Łemkowszczyzna è stata fondata dal papa Pius XI il 13 gennaio 1934, non rientrava nella giurisdizione del vescovo dei ruteni di Przemyśl e ha dato nove decanati all'Amministrazione apostolica: Bukowisko, Gorlice, Grybów, Dynów, Dukla, Krosno, Muszyna, Rymanów e Sanok<sup>26</sup>.

La sede dell'Amministrazione apostolica era Sede dell'Amministrazione Apostolica di Rymanów<sup>27</sup>. *Nota bene* il successore sulla sede Amministrativa apostolica, spostata a Sanok, era Giacomo Medwec-kij<sup>28</sup>. L'Amministrazione apostolica nella Łemkowszczyzna (per i fedeli

<sup>24</sup> S.C.E.O., *Decretum erectionis Administrationis Apostolicae*, 10 febr. 1934, AAS 27 (1935) 2, p. 80.

<sup>25</sup> S.C.E.O., *Nominatio*, AAS 27 (1935) 2, p. 80. Cfr. *Annuario Pontificio per l'Anno 1935*, Città del Vaticano 1935, p. 509.

<sup>26</sup> S.C.E.O., *Decretum erectionis Administrationis apostolicae*, AAS 27 (1935), 2, p. 80.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> AAS 28 (1936) 3, p. 472: *Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientalis renunciavit ad nutum S. Sedis, R.D. Iacobum Medweckyi, Antistitem Urbanum et Archidiaconum cathedralis Ecclesiae Stanislaopolitanae Ruthenorum, Administratorem Apostolicum pro fidelibus ritus byzantino-rutheni in Lemkowszczyzna*. Vidi: *Annuario Pontificio per L'Anno 1937*, Città del Vaticano 1937, p. 521; *Annuario Pontificio per L'Anno 1938*, Città del Vaticano 1938, p. 522.

„greco-rutheni”) esisteva dal 1941. Dopo il 1941 aveva lo statuto di prelatura apostolica (per i „ruteni di rito bizantino”)<sup>29</sup> e poi, nel 1971, per la Łemkowszczyzna è stato formato esarcato apostolico<sup>30</sup>. Adesso, come noto, per la Chiesa greco-cattolica (bizantino-ucraina) in Polonia si è formata la Metropoli di Przemyśl e Varsavia che comprendono l’Archidiocesi di Przemyśl e Varsavia, e la Diocesi di Breslavia e Danzica il 24 maggio 1996<sup>31</sup>. Nonostante questo Łemkowszczyzna (la parte della Łemkowszczyzna sul territorio della Polonia) mantiene la posizione legale dell’esarcato apostolico, anche se adesso mancano fedeli, chiese e preti<sup>32</sup>.

### **La struttura del „Diritto matrimoniale ecclesiastico [...]” con l’appendice speciale delle fonti**

“Церковне право супруже [...]” è uno studio ampio che comprende più di 670 pagine scrupolosamente e coerentemente divise dall’Autore. Il volume del libro, caratteristico per lo stile della scrittura a cavallo tra ‘800 e ‘900, fa pensare ad un altro studio. Si potrebbe ricorda tanti che scrivono sul matrimonio dal punto di vista del diritto ortodosso oppure che analizzano il diritto matrimoniale cattolico. Intendo sia le opere degli autori ortodossi della

---

<sup>29</sup> Vidi: *Annuario Pontificio per L’Anno 1941*, Città del Vaticano 1941, p. 545; *Annuario Pontificio per L’Anno 1942*, Città del Vaticano 1942, p. 553. Dal 1943 il successore sulla sede della Prelatura Apostolica era Alessandro Malynowskyj. Vedi: *Annuario Pontificio per L’Anno 1943*, Città del Vaticano 1943, p. 463.

<sup>30</sup> Vidi: *Annuario Pontificio per L’Anno 1971*, Città del Vaticano 1971, p. 793.

<sup>31</sup> Vidi: *Annuario Pontificio per L’Anno 1996*, Città del Vaticano 1996, pp. 561–562; *Annuario Pontificio per L’Anno 2007*, Città del Vaticano 2007, pp. 597–598.

<sup>32</sup> Vidi: *Annuario Pontificio per L’Anno 2006*, Città del Vaticano 2006, p. 1053; *Annuario Pontificio per L’Anno 2007*, Città del Vaticano 2007, p. 598.

tradizione bizantina: Nicodemo Milašć<sup>33</sup> e Giuseppe Zhismann<sup>34</sup>, sia l'autore polacco Giuseppe Pelczar<sup>35</sup>.

All'inizio delle sue riflessioni l'Autore mostra la differenza tra i concetti: „право каноничне” e „право церковне”, non considerandoli uguali<sup>36</sup>. Il primo si riferisce al contenuto di *Corpus Iuris Canonici*, invece l'espressione tecnico – giuridica „право церковне” si identifica con il diritto vigente nelle chiese ortodosse, proveniente dagli organi ortodossi di potere<sup>37</sup>. Masciuch non identifica quindi – visto il titolo dell'opera – l'espressione „право церковне” solo con il diritto delle chiese ortodosse.

La materia del “Церковне право супруже [...]” è stata organizzata, oltre alla premessa sul termine del diritto matrimoniale<sup>38</sup> e sulla letteratura la dedicata<sup>39</sup> in tre capitoli – direi principali. L'Autore li divide tipicamente in capitoletti<sup>40</sup> e poi ancora in paragrafi. In conformità con la promessa dell'Autore nella premessa alcuni paragrafi sono scritti in un carattere minore e riguardano il diritto statale vigente in Austria e Ungheria.

I capitoli sono dedicati a: questione introduttiva sul tema del matrimonio<sup>41</sup>, unirsi in matrimonio<sup>42</sup> e conseguenze del matrimo-

<sup>33</sup> N. Milašć, *Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche*, Monstar 1905; Id., Το ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον τῆς ὀρθόδοξου ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, Athenis 1917; Id., *Pravoslavno crkveno pravo*, Belgrad 1926.

<sup>34</sup> J. Zhismann, *Das Eherecht der orientalischen Kirche*, Wien 1864.

<sup>35</sup> J. Pelczar, *Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego, obowiązującego w Austrii, Prusach i w Królestwie*, Kraków 1890.

<sup>36</sup> *Церковне право*, p. 1.

<sup>37</sup> Ibidem.

<sup>38</sup> Ibidem, pp. 1–2.

<sup>39</sup> Ibidem, pp. 2–6.

<sup>40</sup> L'Autore usava i termini tecnici equiparati per la distinzione i due diversi elementi strutturali del libro. Vale a dire che Mascjuch abbia utilizzato la parola „роздѣлъ” – nel senso il „capito” – in cui è distribuita la materia di sua opera narrativa. Inoltre faceva uso il termine „глава” – per la divisione una delle parti più brevi della sua opera. Vidi: *Церковне право*, p. VII–XII.

<sup>41</sup> Ibidem, pp. 7–82.

<sup>42</sup> Ibidem, pp. 83–424.

nio – come le definisce l'Autore – „conseguenze del matrimonio celebrato”<sup>43</sup>. Tale divisione in tre costituisce il corpo dell'opera.

Nella questione introduttiva sul tema del matrimonio l'Autore si concentra su alcuni problemi. In primo luogo riflette sul „concetto congenito del matrimonio”<sup>44</sup>. In questa problematica l'Autore pensa a: concetto etimologico ed essenza del matrimonio<sup>45</sup>, beni matrimoniali (*bona matrimonii*)<sup>46</sup>, problema dei divorzi (nel senso *divortium perfectum*)<sup>47</sup> e rida la dignità al matrimonio secondo l'insegnamento di Cristo<sup>48</sup>. In secondo luogo, si occupa della questione di elevare il matrimonio – da Cristo – alla dignità del sacramento<sup>49</sup>, sottolineando che si tratta del matrimonio dei „fedeli” (*fideles*), al contrario dei rapporti degli infedeli (*infideles*)<sup>50</sup>. L'Autore è anche familiare con le riflessioni – usando l'onomastica moderna – sulla causa del matrimonio<sup>51</sup> e sull'indissolubilità del matrimonio dei fedeli – elevato alla dignità del sacramento<sup>52</sup>.

Terzo, Masciuch scrive dell'autorità sul matrimonio<sup>53</sup>, cioè – fra l'altro – del potere del giudicare nelle cause matrimoniali<sup>54</sup>. Questo ci pone anche la domanda: il matrimonio degli infedeli è sotto il dominio della Chiesa<sup>55</sup>? Inoltre l'analisi del problema dell'autorità sul matrimonio viene accompagnata dalla questione dei matrimoni civili, la loro essenza e il carattere (quelli obbligatori secondo il diritto statale e quelli facoltativi)<sup>56</sup>. Un po' fuori dalla corrente principale, ma ancora attinente, c'è il sommario storico matrimoniale

---

<sup>43</sup> Ibidem, pp. 424–496.

<sup>44</sup> Ibidem, pp. 7–23.

<sup>45</sup> Ibidem, pp. 7–13.

<sup>46</sup> Ibidem, pp. 14–15.

<sup>47</sup> Ibidem, pp. 15–20.

<sup>48</sup> Ibidem, pp. 21–23.

<sup>49</sup> Ibidem, pp. 23–26.

<sup>50</sup> Ibidem, pp. 26–28.

<sup>51</sup> Ibidem, pp. 28–36.

<sup>52</sup> Ibidem, pp. 36–39.

<sup>53</sup> Ibidem, pp. 39–82.

<sup>54</sup> Ibidem, pp. 53–56.

<sup>55</sup> Ibidem, pp. 51–53.

<sup>56</sup> Ibidem, pp. 56–61.



della legislazione statale in Austria e Ungheria<sup>57</sup>. L'Autore divide questo frammento in alcuni periodi storici, partendo dalla legislazione austro – ungherese di Maria Teresa (1740–1780) fino ai tempi moderni<sup>58</sup>. L'affetto particolare dell'Autore a questa problematica si trova anche negli allegati di fonti che sono nominati nella bibliografia presentata – se ne parla più tardi. Analogicamente è stato, inserito nello stesso capitolo, un breve studio della storia del diritto matrimoniale in Russia<sup>59</sup>. Qui invece l'Autore si riferisce ai più vecchi monumenti del diritto. Concentra l'attenzione – fra l'altro – sulla convalidazione del diritto matrimoniale in *nomocanones* (nomokanōnej)<sup>60</sup> raccolte: *Nomocanon L Titulorum*<sup>61</sup>, *Nomocanon XIV Titulorum* secondo la prima versione verso l'anno 580<sup>62</sup>; sull'impatto dei canonici: Giovanni Zonar, Teodore Balsamon e Matteo Blastar<sup>63</sup> e sulla legislazione di Pietro Mohyla, Metropolita di Kijów (1633–1647)<sup>64</sup>. Nel capitolo sull'autorità sul matrimonio c'è ancora un frammento che rimane fuori del *meritum* ma parla dei tipi di matrimonio<sup>65</sup>.

Il secondo capitolo, come ho già menzionato, contiene le riflessioni sul tema del „matrimonio non celebrato ancora”. Questo permette di ipotizzare che il contenuto riguarderà non solo i preparativi del matrimonio ma pure un intervento sul fidanzamento

---

<sup>57</sup> Ibidem, pp. 61–69.

<sup>58</sup> Ibidem.

<sup>59</sup> Ibidem, pp. 69–75.

<sup>60</sup> Ibidem, p. 69.

<sup>61</sup> Il *Nomocanone L Titulorum* – nel senso – la collezione attribuita a Giovanni Scolastico, patriarca di Costantinopoli (565–577) che ebbe la forma finale nei tempi di patriarca Fozio. Vidi ex. gr. D. Salachas, s.v. *Nomocanone in XIV Titoli*, [in:] *Dizionario enciclopedico dell'oriente cristiano*, a cura di E. Farrugia, Roma 2000, p. 535.

<sup>62</sup> Il *Nomocanone in XIV Titoli* aveva al meno tre edizioni: la prima nella seconda metà di VI sec. (a. 580), la seconda – sotto il patriarca Fozio (a. 883), e la terza fu pubblicata nel 1090. Inoltre era la collezione bizantina tradotta in slavo (la base per la cosiddetta *Кормчая Книга*). Ibidem.

<sup>63</sup> Ibidem, pp. 69–70.

<sup>64</sup> Ibidem, pp. 70–71.

<sup>65</sup> Ibidem, pp. 75–82.

(*sponsalia*) e un commento su *lex inhabilitans* per le persone che hanno intenzione di sposarsi.

Dopo la ben presentata questione giuridica del fidanzamento, l'Autore si occupa soprattutto, come vorrebbe il lettore, delle ricerche prematrimoniali e dei documenti che le confermano<sup>66</sup>, della necessità – con il rischio della pena<sup>67</sup> – delle pubblicazioni<sup>68</sup> fatte dalle persone autorizzate<sup>69</sup>. Dopo l'Autore cita anche le norme adeguate del diritto austriaco dell'1 giugno 1811<sup>70</sup> e ungherese del 9 dicembre 1894<sup>71</sup>.

La terza parte del capitolo, come si può prevedere è il problema degli impedimenti di sposarsi<sup>72</sup>. Masciuch si riferisce alla vecchia regola: ognuno può sposarsi, a chi il diritto non lo vieta di fare [EG: [...] *contrahere possunt matrimonium* [...]]<sup>73</sup>, ma dovrebbe farlo nella

<sup>66</sup> Ibidem, pp. 122–127.

<sup>67</sup> Ibidem, pp. 141–144.

<sup>68</sup> Ibidem, pp. 127–138.

<sup>69</sup> Ibidem, pp. 138–141.

<sup>70</sup> Ibidem, pp. 144–147, 148–150. *Nota bene* si deve notare che si tratta dell' „ABGB” – *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* dell'1 giugno 1811. Masciuch usava la traslazione russa dell'ABGB, cioè: Загальний Кодексъ гражданскій для Австрій всть въ рускомъ переводѣ: Книга общихъ законовъ обывательскихъ, Львѣвъ 1868 (in seguito: ABGB).

<sup>71</sup> *Церковне право*, pp. 147–148, 151. Volevo sottolineare che Masciuch citasse la legge ungherese del 9 dicembre 1894 nella lingua ucraina, ma non annunciasse il titolo della stessa legge, ma scrivesse quando la entrava in vigore (cioè dall'1 ottobre 1895). Inoltre c'era qualche informazione generale, che nel diritto matrimoniale ungherese fosse stata una grande riforma nel diritto matrimoniale nel 1894 (in seguito: La legge del 1894) . Masciuch comunicava le stesse informazioni citando un altro autore, cioè: F. Back, *Das ungarische Ehegesetz*, Wien 1906. Vidi: *Церковне право*, pp. 68–69.

<sup>72</sup> *Церковне право*, pp. 151–340.

<sup>73</sup> L'Autore del *Церковне право* [...] invocava un precetto dal *Decretales Gregorii Pp. IX*: Innocentius III Pp. Fernatino Episcopo, c. 22, X, IV, 1 = *Decretalium Gregorii Pp. IX compilationis*, liber IV, tit. I: *De sponsalibus et matrimoniis*, cap. XXII: *Sponsalia de futuro, etiam iurata, solvuntur per secunda sponsalia de praesenti, non autem per secunda de futuro*. Cfr. Alexander III Pp. Baionensi Episcopo, c. 2, X, IV, 8 = *Decretalium Gregorii Pp. IX compilationis*, liber IV, tit. VIII: *de coniugio leprosororum*, cap. II: *coniuges propter lepram separandi non sunt a coniugio, et contrahere possunt matrimonium, et invicem sibi reddere debitam tenentur*; Adrianus Pp. Sanc-

maniera legale<sup>74</sup>. Sottolinea che oltre agli impedimenti provenienti dal diritto naturale di Dio, ci sono gli impedimenti del diritto canonico e del diritto „civile”<sup>75</sup>. L’Autore usa il termine „impedimenti” in senso ampio, prima del codice, dividendoli – come traccia una linea seguendo Bernardo di Pavia – in quelli che provocano l’invalidità del matrimonio e in quelli che non hanno nessun effetto sulla validità del matrimonio<sup>76</sup>. Gli altri tipi di impedimenti che sono anche nominati dall’Autore cioè impedimenti: *publica – occulta*<sup>77</sup>, *absoluta – relativa*<sup>78</sup>, *perpetua – temporanea*<sup>79</sup>, *certa – dubia*<sup>80</sup>, *dispensabilia – indispensabilia*<sup>81</sup>, *iuris publici – iuris privati*<sup>82</sup> e *antedecentia – supervenientia*<sup>83</sup>.

Dopo analizza gli impedimenti che possono provocare la rottura. Prima di tutto, ricordando che si tratta dell’ampio significato di impedimenti, si occupa dei problemi che adesso si potrebbero classificare come difetto nell’accordo matrimoniale. Masciuch parla della mancanza del buon senso („недостаток ума”)<sup>84</sup>, e poi delle diverse forme dell’errore (ошибка)<sup>85</sup> – non dimenticando qui l’errore *in conditione servitii*<sup>86</sup>. Merita l’attenzione che l’Autore si concentra di più sulla problematica delle capacità mentale di sposarsi e sulla divergenza tra interiori processi emotivi e quello che esce fuori a causa della percezione errata della realtà.

---

teburgensi Archiepiscopo, c. 1, X, IV, 9 = *Decretalium Gregorii Pp. IX compilationis*, liber IV, tit. IX: *de coniugio servorum*, cap. I: *servus, contradicente domino, matrimonium contrahere potest; sed propter hoc non liberatur a servitiis domino debitis*.

<sup>74</sup> *Церковне право*, p. 151.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 152.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 153.

<sup>78</sup> *Ibidem*, pp. 154–155.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 155.

<sup>80</sup> В.Масцюхъ, *Церковне право*, pp. 155–156.

<sup>81</sup> *Церковне право*, p. 154.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 155.

<sup>84</sup> *Ibidem*, pp. 156–159.

<sup>85</sup> *Ibidem*, pp. 159–165.

<sup>86</sup> *Ibidem*, pp. 161–163.

Poi riflette sull'impedimento della debolezza sessuale (*impedimentum impotentia*)<sup>87</sup> e sottolinea che non va confusa con la sterilità<sup>88</sup>. Concentra l'attenzione sul modo di trattare le causa sulla debolezza sessuale<sup>89</sup> e sul diritto civile austriaco<sup>90</sup> e diritto ungherese<sup>91</sup>. Dopo c'è un commento sull'impedimento dell'età<sup>92</sup>, anche con le citazioni provenienti dal diritto statale: ungherese<sup>93</sup> e austriaco<sup>94</sup>. Invece marginalmente l'Autore richiama il diritto della Chiesa orientale ortodossa<sup>95</sup>, senza approfondire la genesi dell'impedimento e il suo campo nel diritto romano-greco.

Prima di descrivere gli impedimenti di impotenza e rapimento (похищене – *impedimentum raptus*)<sup>96</sup> l'Autore si occupa del problema di coazione (насильство – *vis*) e paura (страхъ – *metus*)<sup>97</sup>. Mostra la classica differenza tra coazione fisica (насильство физичне – *vis physica*)<sup>98</sup> e coazione morale (насильство моралне – *vis moralis*)<sup>99</sup>, tutte e due forme di impedimento possono provocare la rottura, però con una riserva. Spiega che la coazione fisica è la forza che deriva dalla minaccia e fa reagire contro la volontà del soggetto. Nella persona che soffre di tal tipo di coazione nasce la paura (cioè: coazione passiva), che limita o distrugge il libero arbitrio<sup>100</sup>. Il matrimonio che è stato celebrato sotto l'influenza di così grande paura da spegnere la ragione sarebbe invalido<sup>101</sup>. Se invece la paura non toglie la libertà di decidere cioè ancora influisce la libertà del soggetto che non vuole reagire, solo *metus qualificatus*

<sup>87</sup> Ibidem, pp. 165–171.

<sup>88</sup> Ibidem, p. 166.

<sup>89</sup> Ibidem, pp. 171–178.

<sup>90</sup> Ibidem, pp. 170–171.

<sup>91</sup> Ibidem, p. 171.

<sup>92</sup> Ibidem, pp. 178–183.

<sup>93</sup> Ibidem, p. 183.

<sup>94</sup> Ibidem, pp. 182–183.

<sup>95</sup> Ibidem, p. 182.

<sup>96</sup> Ibidem, pp. 190–198.

<sup>97</sup> Ibidem, pp. 183–190.

<sup>98</sup> Ibidem, p. 183.

<sup>99</sup> Ibidem.

<sup>100</sup> Ibidem, p. 184.

<sup>101</sup> Ibidem.

– una categoria simile alla presente – è impedimento che rende incapaci di sposarsi<sup>102</sup>. La paura deve essere grande e ingiusta, deve escludere la volontà di sposarsi<sup>103</sup>. Esiste anche il concetto *metus reverentialis* – „paura per il rispetto” la quale hanno i figli nei confronti dei loro genitori oppure i bambini nei confronti dei loro tutori<sup>104</sup> – non sempre costituisce l’impedimento che provocasse l’invalidità del matrimonio<sup>105</sup>. Dopo queste riflessioni l’Autore inserisce le norme adeguate, da un punto di vista tematico, del diritto ungherese<sup>106</sup> e austriaco<sup>107</sup>.

Il tema degli impedimenti che provocano la rottura prosegue con i commenti dell’Autore su: rapimento (похищение – *raptus*)<sup>108</sup>, nodo matrimoniale (союз – *ligamen*)<sup>109</sup>; ordinazione (св. чинъ – *ordo sacer*) – insieme al solenne voto di castità (торжественный обътахъ чистости – *votum solemne castitatis*)<sup>110</sup>; diversa religione (неровность вогочитаня – *disparitas cultus*)<sup>111</sup>; consanguineità (кревняцтво – *consanguinitatis*)<sup>112</sup>; parentela spirituale (сродство духовне – *cognatio spiritualis*)<sup>113</sup>; consanguineità legale (сродство законне – *cognatio legalis*)<sup>114</sup>; parentela (свояцтво – *affinitas*)<sup>115</sup>; decenza pubblica (публична приличность – *publica honestas*)<sup>116</sup>; *crimen* (злочинъ)<sup>117</sup>. L’Autore ha descritto in più dettagli l’impedimento di parentela mostrando i frammenti del testo del diritto

---

<sup>102</sup> Ibidem, pp. 184–185.

<sup>103</sup> Ibidem.

<sup>104</sup> Ibidem, p. 187.

<sup>105</sup> Ibidem.

<sup>106</sup> Ibidem, pp. 189–190.

<sup>107</sup> Ibidem, p. 190.

<sup>108</sup> Ibidem, pp. 190–198.

<sup>109</sup> Ibidem, pp. 198–213.

<sup>110</sup> Ibidem, pp. 213–222.

<sup>111</sup> Ibidem, pp. 223–226.

<sup>112</sup> Ibidem, pp. 226–242.

<sup>113</sup> Ibidem, pp. 243–252.

<sup>114</sup> Ibidem, pp. 252–258.

<sup>115</sup> Ibidem, pp. 258–275.

<sup>116</sup> Ibidem, pp. 276–282.

<sup>117</sup> Ibidem, pp. 283–291.

ungherese del 1894<sup>118</sup> e austriaco<sup>119</sup>, se – negli stessi diritti – diversi impedimenti esistevano (p.e. parentela spirituale era impedimento solo canonico e lo e’ ancora).

In margine, bisogna notare che nello studio di Masciuch tante volte appare *terminus technicus* „annullamento” (cioè „annullamento del matrimonio”), ancora nel contesto degli impedimenti che „annullano”. L’Autore invece identifica “impedimenti che annullano” con il fatto di far diventare il matrimonio invalido<sup>120</sup>, e per quanto la durezza del matrimonio, sottolinea inammissibilità dei divorzi<sup>121</sup>. Quindi ne risulta che il termine „annullamento” per Masciuch non è semanticamente identico con l’istituzione dell’annullamento delle funzioni legali con le conseguenze *ex tunc*, ma l’Autore lo usa per identificare *nullitas matrimonii* dall’inizio.

Il secondo capitolo di “Церковне право [...]” contiene il materiale che dal punto di vista contemporaneo supera la problematica dell’accordo matrimoniale e dei difetti di quell’atto, ma nel periodo prima del codice rispettava benissimo rigori ordinati. Si tratta invece del matrimonio celebrato sotto certa condizione e dell’essenza della condizione ben analizzata (услове – *conditio*)<sup>122</sup>. Anche

---

<sup>118</sup> Secondo Masciuch gli impedimenti nel diritto ungherese del 1894 c’erano: *ligamen* (La legge del 1894, § 12 sulla p. 211); *ordo sacer e votum solemne castitatis* (La legge del 1894, § 25 sulla p. 223); *consanguinitatis* (La legge del 1894, § 11 sulla p. 243); *cognatio legalis* (La legge del 1894, § 18 sulla p. 258); *affinitas* (La legge del 1894, § 45 sulla p. 276); *publica honestas* (La legge del 1894, § 11 sulla p. 282); *crimen* (La legge del 1894, § 13, § 23 sulle pp. 293–294).

<sup>119</sup> In modo simile – nel diritto austriaco del 1811: *raptus* (ABGB, § 56 sulla p. 197), *ligamen* (ABGB, § 62 sulla p. 207); *ordo sacer e votum solemne castitatis* (ABGB, § 63 sulla pp. 222–223); *disparitas cultus* (ABGB, § 64 sulla p. 226); *consanguinitatis* (ABGB, § 65 sulle pp. 242–243); *affinitas* (ABGB, § 65 sulla p. 276); *publica honestas* (ABGB, § 66 sulla p. 282); *crimen* (ABGB, § 67–68 sulle pp. 291–293). Inoltre esisteva *impedimentum catholicismi* per i acattolici divorziati che volevano sposarsi con i cattolici. Vidi: *Церковне право*, p. 209.

<sup>120</sup> Ex. gr. impedimentum *ligamen* (союз). Vedi: *Церковне право*, pp. 198–213.

<sup>121</sup> Ibidem, pp. 478–487.

<sup>122</sup> Ibidem, pp. 294–300.

qui l'Autore fa notare il diritto ungherese<sup>123</sup> e austriaco<sup>124</sup>. Alla fine delle riflessioni c'è un piccolo frammento che riguarda la simulazione del matrimonio, cioè – come lo chiama l'Autore – „finto accordo”<sup>125</sup>.

La spiegazione sugli impedimenti del matrimonio contiene il commento degli impedimenti che vietano chiamate dall'Autore „непозвалаюче”, cioè che sbarrano, non permettono. Il loro catalogo corrisponde con il cosiddetto vecchio diritto e comprende: divieto della Chiesa (запрещене Църкви)<sup>126</sup>, tempo vietato (освяченъй часъ)<sup>127</sup>, matrimonio (поединчий обѣтахъ)<sup>128</sup>, impedimento di *mixta religio* (мъшаное вероисповѣдание)<sup>129</sup>.

Alla fine di tutto lo studio dedicato – in ampio senso – agli impedimenti di sposarsi c'è un corto elenco degli altri impedimenti del diritto statale con la loro breve descrizione<sup>130</sup>.

Dopo c'è – fra l'altro – la questione di eliminazione degli impedimenti, compresi il motivo del permesso al matrimonio<sup>131</sup>, il nominare delle persone autorizzate dall'impedimento con la forza ordinaria o delegata (anche *facultas quinquennales*)<sup>132</sup>, descrizione delle petizioni fatte riguardanti queste cause<sup>133</sup>. Si tratta del tariffario<sup>134</sup> e del modo legale del permesso<sup>135</sup>. Anche in questo contesto l'Autore non dimentica di inserire dei frammenti dei fonti del diritto ungherese<sup>136</sup> e austriaco<sup>137</sup>.

---

<sup>123</sup> Ibidem, p. 300.

<sup>124</sup> Ibidem.

<sup>125</sup> Ibidem, pp. 300–301.

<sup>126</sup> Ibidem, pp. 302–305.

<sup>127</sup> Ibidem, pp. 305–307.

<sup>128</sup> Ibidem, pp. 307–313.

<sup>129</sup> Ibidem, pp. 313–324.

<sup>130</sup> Ibidem, pp. 324–340.

<sup>131</sup> Ibidem, pp. 356–365.

<sup>132</sup> Ibidem, pp. 345–356.

<sup>133</sup> Ibidem, pp. 365–378.

<sup>134</sup> Ibidem, pp. 373–378.

<sup>135</sup> Ibidem, pp. 379–385.

<sup>136</sup> Ibidem, p. 388.

<sup>137</sup> Ibidem, pp. 385–388.

L'ultima parte sul sposarsi<sup>138</sup>, dove in gran parte<sup>139</sup> l'Autore descrive le forme del sposarsi<sup>140</sup> e il modo di fare la documentazione di questo stato legale<sup>141</sup> completa la corrente composizione del capito. Ci sono eccezioni di fonti del diritto ungherese<sup>142</sup>, del diritto austriaco<sup>143</sup>, e anche eccezionalmente degli altri diritti statali<sup>144</sup>.

Nel suo ultimo capitolo Wasyl Masciuch descrive anche la questione delle conseguenze le definisce come „conseguenze del matrimonio celebrato”<sup>145</sup>. La linea fondamentale della divisione della materia è sull'asse: conseguenze che riguardano i coniugi<sup>146</sup> – conseguenze che riguardano i figli<sup>147</sup>. Dopo l'analisi di questo problema l'Autore si occupa dell'istituzione del risanamento del matrimonio (уважене супружества)<sup>148</sup> che era accettabile in due modi: convalidazione ordinaria (*ordinaria convalidatio*)<sup>149</sup> e convalidazione *in radice*<sup>150</sup>. In più, oltre al diritto della sua chiesa, l'Autore menziona il risanamento del matrimonio secondo il diritto „восточной Церкви” (cioè nel diritto orientale della Chiesa ortodossa)<sup>151</sup> e si inferisce al diritto in Austria e in Ungheria<sup>152</sup>.

Nel capitolo analizzato, che riguarda le conseguenze del matrimonio celebrato, l'Autore parla dei divorzi<sup>153</sup> e del sposarsi la

---

<sup>138</sup> Ibidem, pp. 388–415.

<sup>139</sup> Ibidem, pp. 407–409.

<sup>140</sup> Ibidem, pp. 393–404.

<sup>141</sup> Ibidem, pp. 405–407.

<sup>142</sup> Ibidem, pp. 413–415.

<sup>143</sup> Ibidem, pp. 410–413.

<sup>144</sup> Ibidem, pp. 415–423.

<sup>145</sup> Ibidem, pp. 424–496.

<sup>146</sup> Ibidem, pp. 425–429. L'ABGB e legge ungherese del 1894 – sulle pp. 429–430.

<sup>147</sup> В. Масцюхъ, *Церковне право*, pp. 430–433. L'ABGB e legge ungherese del 1894 – sulle pp. 433–435; in specie sul tema *proles illegitimi* – sulle pp. 440–444).

<sup>148</sup> Ibidem, pp. 445–456.

<sup>149</sup> Ibidem, pp. 445–452.

<sup>150</sup> Ibidem, pp. 452–456.

<sup>151</sup> Ibidem, p. 456.

<sup>152</sup> Ibidem, pp. 457–458.

<sup>153</sup> Ibidem, pp. 478–490.



seconda volta<sup>154</sup>. Subito fa la riserva che la parola „розвод” (*divortium*) può avere due significati. Prima nel significato proprio come *separatio perpetua*<sup>155</sup> (non usa il termine *divortium perfectum*) perché secondo l'Autore si riferisce alla separazione eterna dei coniugi<sup>156</sup>. Secondo, la parola „розвод” può significare „divorzio temporaneo” – *separatio temporalis*<sup>157</sup> (senza usare il termine *divortium imperfectum*) per una descrizione temporanea, fino a stabilire la causa della separazione dei coniugi<sup>158</sup>. Quindi l'Autore usa il termine tecnico „розвод”, molto oltre al significato proprio. La parola „розвод” serve a descrivere l'istituzione legale dell'annullamento del nodo matrimoniale, sia della separazione. Questo non significa che Masciuch non si concentra sulla conseguenza principale del divorzio nel senso proprio di questa parola come la rottura del nodo<sup>159</sup>. Sembra che il contenuto dell'Istruzione austriaca del 1891<sup>160</sup> abbia avuto un impatto sulla forma della questione dell'Autore, senza un'analisi profonda.

„Другие супружество” (*secundae nuptiae*), sia secondo che seguenti matrimoni fino al quarto compreso sono leciti, ma come scrive l'Autore, la Chiesa li tratta come „qualcosa di scadente”<sup>161</sup>. L'Autore fa – nello stesso tempo – dei riferimenti al diritto ortodosso, e fra l'altro alla forma liturgica limitata del secondo e dei seguenti matrimoni e al divieto di τετραγαμία<sup>162</sup>.

Alla fine della parte fondamentale del lavoro “Церковне право [...]” ci sono gli elementi del diritto formale, cioè la descrizione della composizione e delle competenze dei tribunali risolutivi nelle cause matrimoniali<sup>163</sup>, nota delle sentenze nelle cause matrimoniali e dei

---

<sup>154</sup> Ibidem, pp. 490–495.

<sup>155</sup> Ibidem, p. 479.

<sup>156</sup> Ibidem.

<sup>157</sup> Ibidem.

<sup>158</sup> Ibidem.

<sup>159</sup> Ibidem, p. 486.

<sup>160</sup> Ibidem, pp. 479–482.

<sup>161</sup> Ibidem, p. 491.

<sup>162</sup> Ibidem, pp. 491–492.

<sup>163</sup> Ibidem, pp. 459–465.

mezzi di querela<sup>164</sup> o la procedura statale del divorzio<sup>165</sup>. Questo ci pone la conclusione che l’opera di Wasyl Masciuch ha un carattere materiale e formale.

„Церковне право супруже [...]” contiene un ricco, più di 120 pagine, *appendix* di carattere sulle fonti<sup>166</sup>. L’Autore chiama questa parte del suo libro „appendice” (додатокъ). Prima inserisce: modelli di alcuni documenti matrimoniali<sup>167</sup> (додатокъ II), poi mostra “importanti documenti per il diritto matrimoniale nella Russia di Galizia e per l’annullamento del matrimonio” (додатокъ III)<sup>168</sup>. *Appendix* contiene seguenti modelli dei documenti: moduli per unirsi in fidanzamento (davanti al parroco del luogo, ai due testimoni, dalle persone che non sanno scrivere)<sup>169</sup>; protocollo prematrimoniale<sup>170</sup>; la conferma rilasciata dal parroco greco – cattolico per celebrare *matrimonium mixtus ritus* tra un cattolico di rito greco-ruteno con una donna cattolica di rito latino (uno tramite il questionario personale<sup>171</sup>, l’altro tramite l’avviso ufficiale delle pubblicazioni del matrimonio tra il greco-cattolico e la latina<sup>172</sup>); il modulo del documento rilasciato per il latino delle pubblicazioni del matrimonio con la greco-cattolica<sup>173</sup>; il modulo per l’annuncio in un’altra parrocchia greco-cattolica<sup>174</sup>; modello del diploma di stato libero<sup>175</sup>; modello della richiesta al „vescovo ordinario” del permesso al matrimonio dei raminghi (*vagi*)<sup>176</sup>.

---

<sup>164</sup> Ibidem, pp. 471–478.

<sup>165</sup> Ibidem, pp. 482–486.

<sup>166</sup> Ibidem, pp. 538–659.

<sup>167</sup> Ibidem, Додатокъ II, pp. 537–567.

<sup>168</sup> Ibidem, Додатокъ III, pp. 567–659.

<sup>169</sup> Ibidem, Додатокъ II, pp. 537–538.

<sup>170</sup> Ibidem, pp. 539–542.

<sup>171</sup> Ibidem, p. 543.

<sup>172</sup> Ibidem, pp. 543–544.

<sup>173</sup> Ibidem, pp. 544–545.

<sup>174</sup> Ibidem, pp. 545–546.

<sup>175</sup> Ibidem, p. 546.

<sup>176</sup> Ibidem, p. 547. Cfr. S.C. Concilii, Decr. *Ne temere*, 2 aug. 1907, № XI, § 1, ASS 40 (1907), p. 525–641. *Nota bene* S.C. Concilii, Decr. *Ne temere*,

Merita attenzione il modello dell'accordo del futuro matrimonio misto<sup>177</sup> (*matrimonium mixtum* nel *largo senso*) firmato dai fidanzati, anche perché Masciuch descrive lo stato legale prima del *Codex Iuris Canonici* z 1917 r. e prima di motu proprio *Crebrae allatae sunt* del 1949. Il fidanzato – non cattolico ha dichiarato autonomamente che tutti i figli nati dal matrimonio con la donna greco-cattolica sarebbero stati battezzati nella Chiesa cattolica del „rito greco-russo”<sup>178</sup>. Cede allo stesso tempo tutti i diritti soggettivi per i privati che concede il diritto austriaco. Ha promesso anche che non avrebbe interferito nell’adempimento dei doveri religiosi della donna greco-cattolica<sup>179</sup>. La greco-cattolica ha fatto le cose analoghe promettendo di battezzare e educare i figli del matrimonio nella Chiesa cattolica secondo il suo rito, anche se lei non sarebbe più stata fedele al rito. Cede anche autonomamente i diritti soggettivi garantiti dal diritto civile in Austria<sup>180</sup>. Tutti e due hanno promesso di mantenere il contratto con la clausola dell’invalidità delle decisioni antitetiche<sup>181</sup>.

L'elenco dei modelli dei documenti delle cause matrimoniali contiene anche i moduli delle richieste al vescovo ordinario del permesso di unirsi in matrimonio dalle persone: *impedimentum consanguinitas* (presentato in tre modi vista le diverse pratiche della curia della provincia di Galizia)<sup>182</sup>, *impedimentum occultum affinitas* al matrimonio che sarà celebrato<sup>183</sup>, *impedimentum affinitas* rivelato dopo la celebrazione del matrimonio<sup>184</sup>. Inoltre l'Autore inserisce i modelli delle richieste di matrimonio fuori della parrocchia di

---

2 Aug. 1907, § 1 = CIC B, can. 1017 § 1. Secondo il № XI, § 3 dello stesso Decreto: *A catholici sive baptizati, sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam.*

<sup>177</sup> Церковне право, Додатокъ II, pp. 547–548.

<sup>178</sup> Ibidem, p. 548.

<sup>179</sup> Ibidem.

<sup>180</sup> Ibidem.

<sup>181</sup> Ibidem.

<sup>182</sup> Ibidem, pp. 548–560.

<sup>183</sup> Ibidem, pp. 561–562.

<sup>184</sup> Ibidem, pp. 562–563.

appartenenza dei fidanzati<sup>185</sup> e il modulo della richiesta al Penitenziaria Apostolica per la dispensa dagli impedimenti *pro foro interno*<sup>186</sup>. In più ci sono le domande in diverse lingue al permesso matrimoniale e il suo ritiro nel nome della Chiesa<sup>187</sup>.

Nella terza appendice l'Autore mette i frammenti di fonti in lingue che sembra non siano state scelte a caso. Prima inserisce il testo dei primi cinquanta capitoli di *Kormčaja Kniga* in un cirillico (кирилица) originale con la traduzione in latino<sup>188</sup>. Purtroppo non si sa di preciso quale versione di *Kormcza* l'Autore pubblica. Poi ci sono le lettere pastorali su *Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii Austriaci quod causas matrimoniales*, sia la lettera del Cardinale Michele Lewicki, Metropolita di Galizia del 10 marzo 1857<sup>189</sup>, sia la lettera di Gregori Jachimowicz, Vescovo di Przemyśl<sup>190</sup> (tutte e due in tedesco). Dopo i loro testi, l'Autore aggiunge i frammenti latini (dal § 95 al § 201, cioè: *Titulus II*) della menzionata Istruzione dei processi matrimoniali<sup>191</sup>. In ordine, l'Autore ha messo nelle lingue originali i documenti: costituzione del papa Benedetto XIV *Dei miseratione* del 3 novembre 1741 generalmente sul procedimento nelle cause matrimoniali<sup>192</sup>, anche se seguenti ma molto legate alla Costituzione papale – istruzioni *Sacra Congregatio Concilii*: del 22 agosto 1840<sup>193</sup> – *Instructio [...] pro confectioe processus in causis matrimonialibus*) e senza data – *Instructio [...] sequenda in conficiendo processu super viri impotentia et non secuta matrimonii consumatione*<sup>194</sup>.

---

<sup>185</sup> Ibidem, pp. 563.

<sup>186</sup> Ibidem, p. 561.

<sup>187</sup> Ibidem, pp. 563–567.

<sup>188</sup> В. Масцюхъ, *Церковне право*, Додатокъ III, pp. 567–577. Masciuch citava, secondo un altro autore, qualche frammenti del *Kormčaja Kniga* nella lingua originale con la traduzione latina. *Vidi*: Pavlov (Павловъ), 50 глава *Кормчей книги*, Москва 1887. *Cfr.* *Церковне право*, pp. 70, 567.

<sup>189</sup> *Церковне право*, Додатокъ III, pp. 577–581.

<sup>190</sup> Ibidem, pp. 582–598.

<sup>191</sup> Ibidem, pp. 599–618.

<sup>192</sup> Ibidem, pp. 619–627.

<sup>193</sup> Ibidem, pp. 628–634.

<sup>194</sup> Ibidem, pp. 657–659.

Nel frattempo è stata pubblicata „*Istruzione [...] nelle cause matrimoniali*” del 20 giugno 1883<sup>195</sup> destinata alla gerarchia orientale.

Nell’opera è stata messa ancora un’altra appendice inserita subito dopo le riflessioni nei capitoli che l’Autore ha dedicato al problema dei certificati che serve a „spiegare” nei fondamenti (*matricula*)<sup>196</sup>. Masciuch descrive in particolari i problemi del carattere pragmatico che possono apparire durante il fare e l’analisi del documento<sup>197</sup>.

Importante ancora oggi per gli studi sull’opera di Wasyl Masciuch è, che l’Autore si sia sforzato di inserire nel suo studio l’indice delle materie<sup>198</sup>. Il libro non contiene, neanche oggi, un elenco di fonti separato, né letteratura del soggetto. Questo non si discosta dai certi standard di scrivere le opere scientifiche dell’epoca. Invece la letteratura nell’introduzione della monografia è stata ben presentata con l’isolamento della letteratura sul diritto: diritto matrimoniale canonico, diritto statale austriaco, diritto matrimoniale „восточной Церкви” (cioè – il diritto matrimoniale della Chiesa orientale ortodossa), diritto ebraico<sup>199</sup>. Ci sono tanti molte fonti del diritto citate nell’opera e presentate nelle note. Il presente lavoro non è il frutto solo dell’ambizione scientifica dell’Autore, privo dei fonti, ma è un lavoro scientifico ben documentato e analizzato.

### **La prova della caratteristica della materia in „Церковне право [...]” sull’esempio di fidanzamento**

L’Autore parla, per esempio, del concetto del fidanzamento<sup>200</sup>. Un frammento dedicatogli – per quanto il volume e gli argomenti trattati – è abbastanza ampio. Grazie al pensiero condotto coerentemente, partendo dall’analisi del fidanzamento come un accordo

---

<sup>195</sup> *Instructio ad Patriarchas, Archiep., Ep. Rituum Orientalium in causibus matrimonialibus adhibenda probata [...] die 20. Junii 1883, Церковне право, Додатокъ III, pp. 634–657.*

<sup>196</sup> Церковне право, Додатокъ I, pp. 497–537.

<sup>197</sup> Ibidem, pp. 663–671.

<sup>198</sup> Ibidem, pp. 2–6.

<sup>199</sup> Ibidem, pp. 83–122.

<sup>200</sup> Ibidem.

bilaterale, nel senso proprio, riguardano il diritto antico (Codice di Hammurabi, diritto di Mose, diritto romano)<sup>201</sup>. L'Autore continua il suo pensiero descrivendo le persone capaci di fidanzarsi<sup>202</sup>, poi mostrando le forme per stipulare questo accordo<sup>203</sup> e gli acconti (*arrha sponsalitia*) in caso di rottura del fidanzamento (chiamando questo „consolidamento del fidanzamento”)<sup>204</sup>. L'Autore finalmente descrive le conseguenze del fidanzamento<sup>205</sup>, fra l'altro: nascita degli impedimenti che rompono il fidanzamento con la terza persona<sup>206</sup>, possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti e la mancanza<sup>207</sup> – secondo la regola per i tribunali ecclesiastici in Austria (bisogna rimproverare quelli che non rispettano la promessa del contratto invece di usare la coercizione) – della pretesa di firmare l'accordo e fare il matrimonio promesso (*cum libera debeant esse matrimonia*)<sup>208</sup>. Analogicamente, una presentazione schematica del problema si trova negli studi sul diritto matrimoniale, sia prima che oggi. Comunque l'Autore in questa parte della sua opera mostra anche *accidentalialia negotii* dell'accordo di fidanzamento, riflette sull'ammissibilità di fidanzarsi *sub conditio*<sup>209</sup>.

Per quanto riguarda l'ammissibilità del fidanzamento, ancora una questione particolare interessa all'Autore. Si domanda se esiste la necessità del permesso dei genitori che i loro figli, sia minorenni che maggiorenni, si fidanzino. L'Autore si rende conto che in questo caso il diritto romano postclassico non è stato citato, quindi il permesso dei genitori non è richiesto<sup>210</sup> e ci si può fidanzare anche contro la volontà chiaramente espressa dai genitori<sup>211</sup>. Inoltre l'Autore descrive la rottura legale del fidanzamento<sup>212</sup> (p.e. causa degli

<sup>201</sup> Ibidem, pp. 83–85.

<sup>202</sup> Ibidem, pp. 85–89.

<sup>203</sup> Ibidem, pp. 90–94.

<sup>204</sup> Ibidem, pp. 99–102.

<sup>205</sup> Ibidem, pp. 102–107.

<sup>206</sup> Ibidem, p. 105.

<sup>207</sup> Ibidem, pp. 109, 117–118.

<sup>208</sup> Ibidem.

<sup>209</sup> Ibidem, pp. 94–96.

<sup>210</sup> Ibidem, p. 97.

<sup>211</sup> Ibidem.

<sup>212</sup> Ibidem, pp. 107–113.

impedimenti matrimoniali apparsi: *impotentiae*<sup>213</sup>, *ligamnis*<sup>214</sup>, *ordinis sacrae*<sup>215</sup> ecc.); il comportamento del parroco nel caso dell'opposizione all'annuncio della rottura del fidanzamento<sup>216</sup> e il procedimento nelle cause degli accordi di fidanzamento<sup>217</sup>.

In più c'è un pensiero analitico dell'Autore sul fidanzamento „nelle chiese ortodosse” (въ вѣсходной *vel* восточной Церквѣ), cioè nella Chiesa orientale ortodossa<sup>218</sup>. Sottolinea che anche se il diritto della Chiesa ortodossa ha le radici nel diritto romano, la libertà di rompere il fidanzamento, che esisteva in questo sistema di diritto, è stata limitata<sup>219</sup>. Il fidanzamento benedetto in chiesa, secondo San Basilio Grande (can. 69)<sup>220</sup> e can. 98 *Concilium trullanum* (691)<sup>221</sup> risultavano che se qualcuno non ha sposato la sua fidanzata commetteva *crimen adulterii*<sup>222</sup>. Questa deliberazione è stata presa e sviluppata dal diritto greco – romano<sup>223</sup>.

Alla fine delle riflessioni dedicate al fidanzamento, vista la premessa, l'Autore inserisce le citazioni delle adeguate norme del diritto austriaco del 1811 sul tema del fidanzamento<sup>224</sup> e anche del diritto ungherese del 9 dicembre 1894<sup>225</sup>.

<sup>213</sup> Ibidem, pp. 107–108.

<sup>214</sup> Ibidem, p. 108.

<sup>215</sup> Ibidem.

<sup>216</sup> Ibidem, pp. 113–115.

<sup>217</sup> Ibidem, pp. 115–117.

<sup>218</sup> Ibidem, p. 119.

<sup>219</sup> Ibidem.

<sup>220</sup> S. Basilio Grande, ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΟΝ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ Γ', can. 69, [in:] Fonti, fasc. IX. *Discipline générale antique (IVe–IXe siècles)*, t. II: *Les canons des Pères grecs*, a cura di P.P. Joannou, Roma – Grötaferrata 1963, p. 149. Cfr. *Церковне право*, *ibidem*.

<sup>221</sup> Cc. Trullanum (691), can. 98, [in:] *Discipline générale antique*, t. I, p. I: *Les canons des Conciles œcuméniques: II–IX siècles*, a cura di P.P. Joannou, Roma–Grötaferrata 1962, p. 235. Cfr. *Церковне право*, *ibidem*.

<sup>222</sup> Ibidem.

<sup>223</sup> Vidi: Leone il Filosofo, Nov. 74 e 109 ; Alessio I Comneno, Nov. dell' a. 1084 e dell' a. 1092. Cfr. N. Milašc, *Das Kirchenrecht*, pp. 588–589; *Церковне право*, pp. 119–120.

<sup>224</sup> Ibidem, pp. 120–121.

<sup>225</sup> Ibidem, pp. 121–122.

## **Conclusione**

Wasył Masciuch era greco – cattolico di rito ruteno, dottore del diritto canonico, professore nel seminario e primo capo della nuova Amministrazione apostolica fondata per i fedeli cattolici del rito ruteno nella Łemkowszczyzna.

Il lavoro di Wasył Masciuch “Церковне право супруже [...]” è lo studio sul diritto matrimoniale della Chiesa greco-cattolica (unite) del rito ruteno. Contiene principalmente un’analisi del diritto matrimoniale ma ci sono anche argomenti formali giuridici.

Il metodo di lavoro dell’Autore è senz’altro fondato su fonti che fanno impressione. L’Autore mostra la genesi di ognuna delle istituzioni analizzate riferendosi ai diritti antichi (soprattutto al diritto romano), a *Corpus Iuris Canonici* e al successivo diritto canonico (anche papale). L’Autore fa anche i paragoni con il diritto della Chiesa ortodossa. Il lavoro arricchisce i frammenti delle fonti del diritto privato, soprattutto ungherese e austriaco, analoghi alle singole questioni del diritto matrimoniale della Chiesa greco-cattolica del rito ruteno. L’opera contiene la raccolta dei modelli dei documenti degli affari matrimoniali.

Il presente libro che è stato un po’ sottovalutato fin’ora nel campo canonico, merita un interesse particolare e una profonda analisi.

## **Summary**

### **Wasył Masciuch and his work „Eastern Catholic Canon Law”. Research preliminaries**

Wasył Masciuch, the catholic of an Eastern Catholic Church of the Byzantine tradition, the doctor of the canon law, the professor of a seminary and the first superior newly created on Lemkowszczyzna – for catholics of ruthenian rite – Apostolic Administration. Masciuch’s work “Церковне право супруже” (Eastern Catholic Church Law) is drawing marital rights of the Greek-Catholic (uniate) Church of Ruthenian rite (*ritus ruthenus*). He is embracing – in great measure – in-depth analysis of the substantive law, at least concerning fragments appear the procedure law.

The method of the work of the Author is undoubtedly source, and research base impressive. Ouch – the path shows every of analysed institu-



tions the genesis, and he is making it referring to ancient laws (to the Roman law above all), to *Corpus Iuris Canonici* and to the more later canon law (including the papal law). Masciuch isn't shunning, even for short, of comparisons to the law of the Orthodox Church of the Byzantine tradition.

Placing source excerpts of the private law is a variety of the work – usually hungarian and austrian – analogous to individual issues of ecclesiastical marital rights of the Ruthenian Catholic Church. The work contains, apart from that, the affluent set of templates for letters in matrimonial matters.

Generally speaking “Церковне право супруже”, in the present science of canon law, it isn't known at all. Presented work of Wasyl Masciuch, so far treated after stepmother's, is deserving considerable interesting, requires in-depth and deepened analysis.

**Key words:** Union of Brest (1596) – Ruthenian Catholic Church in the Polish – Lithuanian Kingdom – eastern catholic marriage law – roman marriage law – Apostolic Administrature of Lemkowszczyzna – Wasyl Mascjuch's work under the title “Церковне право супруже” (Eastern Catholic Church Law).